



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-662/18 e C-672/18, 18 settembre 2019, ECLI:EU:C:2019:750	AQ e DN contro Ministre de l'Action et des Comptes publics	VIII	Rinvio pregiudiziale	FR	Ultima istanza – Conseil d'État		Sentenza	Principio dell'interpretazione uniforme; principio di neutralità fiscale	Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 8 – Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – Cessione di titoli ricevuti all'atto dello scambio – Plusvalenza collocata in differimento di imposta – Tassazione degli azionisti – Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota – Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del
Classificazione									
- Diritto primario; diritto secondario - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
«1) Se le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva [2009/133] debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la plusvalenza realizzata all'atto della cessione dei titoli ricevuti nello scambio e la plusvalenza collocata in differimento siano assoggettate ad imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota. 2) Se le disposizioni medesime debbano, in particolare, essere interpretate nel senso che ostano a che gli abbattimenti della base imponibile intesi a tenere conto del periodo di detenzione dei titoli non si applichino alla plusvalenza collocata in differimento, considerato che tale regola sulla base imponibile non era applicabile alla data in cui la plusvalenza è stata realizzata, e si applichino alla plusvalenza derivante da cessione di titoli ricevuti nello scambio tenendo conto della data dello scambio e non della data di acquisto dei titoli consegnati nello scambio».									
Dispositivo									
L'articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un'operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale -con riferimento all'aliquota d'imposta e all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli -di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all'atto della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo.									
Nota redazionale									
Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2019, la sezione VIII della Corte di Giustizia dell'Unione Europea risponde alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal <i>Conseil d'État</i> (Consiglio di Stato, Francia) ai sensi dell'articolo 267 TFUE, nelle cause riunite C-662/18 e C-672/18. Con tali domande il Consiglio di Stato della repubblica di Francia, chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 8 direttive 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo e agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU 2009, L 310, pag. 34) che ha sostituito la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 (GU 1990, L 225, pag. 1). Nell'ambito del procedimento principale infatti, due società di diritto francese, AQ e DN, effettuavano operazioni rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo delle direttive. Il 14 dicembre 2012, AQ, nell'ambito di un'operazione di scambio di azioni, conferiva i titoli che deteneva in una società di diritto francese a un'altra società di diritto francese, in cambio di titoli di quest'ultima. Nel 1998, DN, nell'ambito di un'operazione di fusione tra due società di diritto francese, scambiava i suoi titoli con alcuni titoli dell'altra società facente parte della stessa fusione. Sebbene, come sottolineato, tutti gli elementi del caso si collocano all'interno di un solo Stato membro, tuttavia, la Corte ne ribadisce la ricevibilità nell'ottica della salvaguardia dell'interesse dell'Unione a un'interpretazione uniforme. In entrambi i casi, la tecnica scelta dal legislatore francese al fine di tutelare il proprio potere impositivo conformemente a quanto sancito dal paragrafo 6 dell'articolo 8 e nel rispetto del principio di neutralità fiscale enunciato al paragrafo 1, consisteva nell'accertare la plusvalenza derivante dall'operazione di scambio di titoli e nel differire il fatto generatore dell'imposta su tale plusvalenza fino all'anno in cui si fosse verificato l'evento che avesse posto fine a tale differimento d'imposta. Pertanto, in entrambe le fattispecie sopra esposte, l'operazione di scambio di titoli non dava luogo, di per sé, ad alcuna immediata imposizione della plusvalenza relativa ai titoli scambiati. Essa invece veniva constatata e collocata in differimento di imposta. In periodi successivi agli scambi di titoli sopra esposti, il legislatore francese introduceva previsioni legislative che realizzavano una riduzione sia della base imponibile che dell'aliquota. Esse consistevano nell'articolo 150-D del <i>code général des impôts</i> (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»), nella versione risultante dalla <i>loi</i> no 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (legge finanziaria n. 2013-1278 del 29 dicembre 2013 per il 2014), che prevedeva la possibilità di ridurre la base imponibile; e nell'articolo 200 A del CGI, nella versione risultante dall'articolo 34 della <i>loi</i> no 2016-1918, du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (legge finanziaria rettificativa n. 2016-1918 del 29 dicembre 2016 per il 2016), che ammetteva una riduzione dell'aliquota applicabile. Tuttavia, il paragrafo 130 dei commenti amministrativi pubblicati nel <i>Bulletin officiel des finances publiques</i> (BOFiP) - (Bollettino ufficiale delle finanze pubbliche) - escludeva dall'applicazione di siffatte innovazioni normative, le plusvalenze realizzate anteriormente al 1° gennaio 2013 e collocate in differimento d'imposta. La domanda che il giudice <i>a quo</i> rivolge alla CGUE, concerne dunque la compatibilità di una siffatta restrizione rispetto all'articolo 8. Esso cioè domanda se si debba applicare il medesimo trattamento fiscale - con riferimento all'aliquota d'imposta e all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli - alla plusvalenza relativa agli scambi che però sia collocata in differimento di imposta (nonché a quella che sia poi derivata dalla successiva cessione dei titoli ricevuti), e alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata immediatamente nel caso di cessione anziché di scambio dei titoli esistenti. A questa domanda la CGUE risponde ribadendo come la direttiva in esame miri alla neutralità fiscale tramite differimento non dell'imposta ma del fatto generatore stesso. Da ciò dunque discenderebbe che l'assoggettamento a imposta sulla plusvalenza dovrebbe seguire le norme tributarie e l'aliquota in vigore alla data in cui si verifici tale fatto generatore, ossia la data della successiva cessione dei titoli ricevuti. Da ciò deriverebbe che una restrizione come quella sancita dal paragrafo 130, provocando reali conseguenze fiscali svantaggiose sull'imposizione di tale plusvalenza alla data in cui si verifica il fatto generatore della stessa, sarebbe incompatibile con il principio di neutralità di cui all'articolo 8 paragrafo 1. Una siffatta interpretazione, oltre a salvaguardare il principio di cui sopra, sarebbe conforme anche al paragrafo 6. Essa infatti, non impedirebbe agli Stati membri di "tassare il profitto risultante dalla successiva cessione dei titoli ricevuti allo stesso modo del profitto risultante dalla cessione dei titoli esistenti prima dell'acquisto" poiché i titoli ricevuti in cambio, come emerge dal testo dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2009/133, sono semplicemente sostituiti ai titoli esistenti prima dello scambio.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									